

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 153 DEL 26/01/2021

Settore Programmazione Economico Finanziaria, Aziende Partecipate, Economato, Tributi, Sistemi Informativi, Risorse Umane

OGGETTO: COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2021 EX ART. 67 COMMA 1 E 2 C.C.N.L. 21/05/2018.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

1. il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
2. la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
3. le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Dato atto che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. – Funzioni Locali – per il triennio 2016/2018, il quale, tra l'altro, prevede all'art. 67 nuove regole di costituzione del fondo risorse decentrate ed in particolare stabilisce che :

- “ A decorrere dall'anno 2018 il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 comma 2 del C.C.N.L. del 22.01.2004 relative all'anno 2017 come certificate dal collegio dei revisori ...” (1°comma);

- “... Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato , nel medesimo anno, a carico del fondo alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative” (1°comma);

- “ La quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione organizzativa, di cui all'art. 15 comma 5, deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. lgs. vo n. 75/2017.”(7°comma).

Richiamato l'art.67 comma 2 lett. a) secondo cui l'importo del fondo risorse decentrate è stabilmente incrementato “di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 e seguenti”;

Considerato che sulla base dei calcoli elaborati dall'Ufficio trattamento economico l'importo inerente il suddetto incremento risulta essere pari ad € 31.116,80;

Dato atto che sulla base della dichiarazione congiunta n.5 in relazione a tale incremento le parti hanno

concordato che lo stesso, in quanto derivante da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettato ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti;

Dato atto inoltre che l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam relativi al personale cessato dal servizio nell'anno 2019 di cui all'art.67 comma 2 lett.c) non può incrementare il fondo 2021, secondo quanto previsto dall'art. 67 comma 6 del C.C.N.L. 21/05/2018, in quanto questo Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38/2018 del 29/08/2018, ricorreva alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del D. Lgs. n. 267/2000 con contestuale richiesta di accesso al fondo di rotazione ex art. 243 ter del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Considerato che il fondo destinato alla retribuzione di Posizione e di risultato del personale in Posizione Organizzativa, come convenuto in sede di delegazione trattante del 20/01/2017 è pari ad € 195.000,00, calcolato al netto della somma di € 19.000,00 (quota "soppressa" di trasferimento provinciale da destinarsi alle P.O.) e che pertanto ai sensi dell'art. 67 comma 1 del C.C.N.L. 21/05/2018, la suddetta somma deve essere decurtata dall'importo unico consolidato di tutte le risorse stabili decentrate indicate dall'articolo 31 comma 2 del C.C.N.L. 22/01/2004 relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;

Considerato che le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dall'articolo 67 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018 e risultano suddivise in:

Risorse Stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

Risorse Variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visti:

- l'art. 40, comma 3-*quinquies* del D.Lgs. n. 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*.

Visto l'art. 1, commi da 557 a 557-*quater*, della la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art.1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Visto l'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*”;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, anche per l'anno 2021, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 e art. 1, comma 236 della Legge n. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2021;

Ricordato che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi € 1.947.157,34, al netto delle decurtazioni 2014-2015 ammontanti ad € 309.853,33 e della decurtazione prevista dalla Legge di Stabilità 2016, pari ad € 84.915,64;

Rilevato, dunque, che occorre procedere alla costituzione parte stabile del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nel rispetto delle norme sopracitate;

Considerato che:

- nell'anno 2020 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2021 sono improntati al rispetto del medesimo limite di spesa;

Dato atto che non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

Evidenziato che non sono ancora esattamente conosciute le economie dell'anno 2020 da riportare sul 2021 in quanto non tutte le indennità di competenza dei dipendenti sono state erogate alla data odierna;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione della parte stabile del Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, secondo la disciplina oggi vigente, nell'ammontare complessivo pari ad € 1.629.015,22 (PARTE STABILE), come da prospetti “Fondo risorse decentrate anno 2021”, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato A,B**);

VISTA, altresì, la nota MEF RGS prot. n. 255871 del 12/12/2018 acclarata al prot. gen. di questo Ente al n. 0111964/2018 del 13/12/2018, nella quale in conseguenza della verifica amministrativo-contabile presso questo Comune ed in riscontro alle deduzioni dell'Ente ritiene illegittimo in riferimento agli anni 2014 e 2015 il riconosciuto incremento delle risorse stabili del Fondo, a seguito della rivisitazione degli stessi in applicazione del D.L. n.16/2014, e che tale rilievo deve ritenersi opponibile anche in riferimento al Fondo incentivante per l'anno 2021 avendo questo Ente riconfermato per la presente annualità la consistenza delle risorse stabili derivante dalla rivisitazione ex D.L. n.16/2014;

RITENUTO, pertanto, necessario apporre in ogni caso una clausola sospensiva di ogni pagamento ulteriore a valere sul Fondo incentivante anno 2021 per quanto concerne gli istituti di premialità collegata alla performance, indennità di responsabilità e retribuzione di risultato delle P.O., se non all'esito della definitiva conclusione delle operazioni di rivisitazione e ricostituzione del Fondo attualmente in corso, e con riserva per l'Amministrazione di eventuale rideterminazione in riduzione delle complessive risorse stabili costituenti il fondo dell'anno 2021 e di conseguente definitiva non erogazione di somme, a valere sul fondo anno 2021, che dovessero ritenersi definite in misura eccedente a quelle effettivamente riconoscibili;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 4, C.C.N.L. 21/05/2018;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n°38 del 29/08/2018 avente ad oggetto: *"Ricorso della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art.243-Bis, D. lgs. n.267/2000 e richiesta di accesso al fondo di rotazione ex art.243-Ter, D. Lgs n.267/2000 e s.m.i."*;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n°56 del 27/11/2018 avente ad oggetto: *"Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli art. 243-bis e segg. TUEL. Accesso al "fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'art.243-ter TUEL. Approvazione"*;

- la Deliberazione del Commissario Straordinario n°10 del 30/08/2019 adottata con i poteri del Consiglio, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto *"Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs .n267/2000;*

- la Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri della giunta comunale n°96 del 15/07/2020 avente ad oggetto: *""Approvazione documento unico di programmazione (d.u.p.) per il triennio della programmazione finanziaria 2020-2022, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.""*

- la Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri della giunta comunale n°98 del 17/07/2020 avente ad oggetto: *""Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e documenti allegati (art. 11 d.lgs. n. 118/2011).""*

- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n°39 del 20/07/2020: *Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio della programmazione finanziaria 2020-2022, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D. Lgs. n°118/2011) – paragrafo 4.2 e dell'art. 170 del D. Lgs. n°267/2000 e ss.mm.ii.*

- la Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del consiglio comunale n°40 del 21/07/2020 avente ad oggetto: *""Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e documenti allegati (art. 11 D. Lgs. n.118/2011).""*

- la Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del consiglio comunale n°46 del

10/08/2020 avente ad oggetto: *""Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art.227 del D. Lgs n.267/2000;*

- la Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del consiglio comunale n°48 del 01/09/2020 avente ad oggetto: *""Variazione di Bilancio di previsione 2020-2022 (art.175 del D.Lgs. n.267/2000;*

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto è curata da parte della scrivente Responsabile del procedimento, dott.ssa Grazia Cialdella, Dirigente del Servizio Risorse, che attesta la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza in qualità di Dirigente del Settore Programmazione Economica Finanziaria, Aziende partecipate, Economato, Tributi, Personale, Sistemi Informativi, giusto decreto commissariale n°959 del 15/01/2021;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) di costituire ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. – Funzioni Locali 2016/2018, il fondo delle risorse decentrate *“STABILI”* relativamente all'anno 2021, nell'ammontare complessivo di € 1.629.015,22, come risulta dai prospetti A,B, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

3) di prendere atto della nota MEF RGS prot. n. 255871 del 12/12/2018 acclarata al prot. gen. di questo Ente al n. 0111964/2018 del 13/12/2018, nella quale in conseguenza della verifica amministrativo-contabile presso questo Comune ed in riscontro alle deduzioni dell'Ente, ritiene illegittimo in riferimento agli anni 2014 e 2015 il riconosciuto incremento delle risorse stabili del Fondo, a seguito della rivisitazione degli stessi in applicazione del D.L. n.16/2014, e che tale rilievo deve ritenersi opponibile anche in riferimento al Fondo incentivante per l'anno 2021 avendo questo Ente riconfermato per la presente annualità la consistenza delle risorse stabili derivante dalla rivisitazione ex D.L. n.16/2014;

4) per l'effetto, di dare atto che l'integrale utilizzo del fondo così costituito resta subordinato alla definitiva conclusione delle operazioni di rivisitazione e ricostituzione del Fondo attualmente in corso, e con riserva di eventuale rideterminazione in riduzione delle complessive risorse stabili costituenti il fondo dell'anno 2021; conseguentemente non si darà luogo alla erogazione delle ulteriori somme, a valere sul fondo anno 2021, che dovessero ritenersi appostate in misura eccedente a quelle effettivamente riconoscibili; a tal fine il contratto decentrato, parte economica, da sottoscrivere con le organizzazioni sindacali dovrà recare apposita clausola sospensiva di ogni pagamento ulteriore a valere sul Fondo incentivante anno 2021 per quanto concerne gli istituti di premialità collegata alla performance, indennità di responsabilità e retribuzione di risultato delle P.O., se non all'esito del definitivo accertamento della effettiva consistenza del fondo incentivante 2021.

5) di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli del redigendo bilancio di previsione finanziario 2021/2023 afferenti la spesa del personale, esercizio provvisorio anno 2021;

6) di impegnare la complessiva somma di € 2.182.880,39, come di seguito indicato:

- al Cap. 58001, codice Piano dei conti integrato U.1.01.01.01.004, denominato *“FONDO INCENTIVAZIONE AL PERSONALE - DIPENDENTI COMUNALI VARI SETTORI”*, per complessivi € 1.629.015,22;

- al Cap. 51005, codice Piano dei conti integrato U.1.01.02.01.001, denominato “ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO PERSONALE E FONDO DEL PERSONALE”, per complessivi € 415.398,88, comprensivo della quota Inail e Tfr/Ips(25,50%);
- al Cap. 95400, codice Piano dei conti integrato U.1.02.01.01.001, denominato “IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO” per complessivi € 138.466,29;

7) di dare atto che trattasi di impegno ai sensi dell'art. 163 co.5 del TUEL;

8) di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;

9) di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2021 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);

10) di attestare che non sussistono in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 *bis* del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del Piano Triennale Anticorruzione;

11) di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 4, C.C.N.L. 21/05/2018;

12) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni ad opera del D.Lgs. n. 97/2016.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 153 DEL 26/01/2021

OGGETTO: COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2021 EX ART. 67 COMMA 1 E 2 C.C.N.L. 21/05/2018.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Settore Programmazione Economico Finanziaria, Aziende Partecipate, Economato, Tributi, Sistemi Informativi, Risorse Umane
CIALDELLA GRAZIA / ArubaPEC S.p.A.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"

**Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa
Anno 2021**

DESCRIZIONE	2021	2016
Risorse stabili		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	1.730.455,40	1.730.455,40
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	116.726,10	116.726,10
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	51.759,72	51.759,72
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	68.863,02	68.863,02
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001		
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	143.774,96	143.774,96
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)		
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)	19.819,05	19.819,05
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)		
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011	11.045,71	11.045,71
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)		
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO	2.142.443,96	2.142.443,96
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - ANNO 2017	0,00	
C.C.N.L. 21/05/2018 – ART. 67 C. 2 LETT. A: importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 e seguenti;	31.116,80	0,00
Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 C.C.N.L. 21/05/2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;	26.211,67	
A DETRARRE FONDO P.O. ANNO 2017	195.000,00	
DECURTAZIONE R.I.A. CESSATI ANNO 2017 A CAUSA DI AVVIO PROCEDURA RIEQUILIBRIO FINANZIARIO ART. 67 COMMA 6 C.C.N.L. 21/05/2018	0,00	
Decurtazione per cessazione n. 1 dipendente ex U.M.A. del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni	4.755,70	
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI	375.757,21	371.001,51
TOTALE RISORSE STABILI	1.629.015,22	1.771.442,46
Risorse variabili soggette al limite al netto della decurtazione già applicata negli anni precedenti		
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)		
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)	-	66.900,96
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)		
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)		-
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)		
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)		
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	-	918,22
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)	-	
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE		
Totale Risorse variabili soggette al limite	-	67.819,18

Risorse variabili NON soggette al limite

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)		
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)		
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)	-	35.883,85
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) ISTAT	-	6.060,80
Integrazione per dipendenti provinciali soprannumerari (art. 1, comma 96, lett. a) della Legge n. 56/2014 – FUORI BLOCCO)	-	25.951,05
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	-	40.000,00
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, CONVENZIONI, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)		
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)		
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	-	107.895,70
TOTALE RISORSE VARIABILI	-	175.714,88
TOTALE	1.629.015,22	1.947.157,34
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	1.629.015,22	1.839.261,64
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	1.629.015,22	1.839.261,64
TOTALE FONDO PARTE STABILE	1.629.015,22	1.771.442,46
TOTALE FONDO PARTE VARIABILE EXTRA TETTO	-	175.714,88
TOTALE FONDO (PARTE STABILE + VARIABILE EXTRA TETTO)	1.629.015,22	1.947.157,34
A DETRARRE FONDO P.O. ANNO 2017	-	-
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	1.629.015,22	1.947.157,34
VINCOLO RISPETTATO ART. 23 COMMA 2 D. LGS. 75/2017	SI	

COMUNE DI ANDRIA

FONDO PARTE STABILE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DIPENDENTI ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 67
C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016 / 2018 SOTTOSCRITTO IN DATA 21/05/2018

RISORSE STABILI

comma 1		note	ANNO 2021
1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili , indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.	IMPORTO DEL 2017 CERTIFICATO DALL'ORGANO DI REVISIONE, COMPRESIVO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ISTITUITE		2.142.443,96
A DEDURRE DALL'IMPORTO DI CUI SOPRA = risorse che gli enti dotati della qualifica dirigenziale hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative	RISORSE PER LE P.O. DESTINATE NEL 2017 ANCHE SE NON SPESE	destinate = anche se non completamente spese	-195.000,00
comma 2			
2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:			
a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 e seguenti;	finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi oltre tetto 2016	€ 83,20 x n. dipendenti al 31/12/2015, compresi TD a copertura di esigenze ordinarie, non sostituzioni di personale assente	31.116,80
b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;	finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi oltre tetto 2016	la norma è riferita agli incrementi a regime = personale in servizio al 1/4/2018 ,data di conglobamento dell'IVC	26.211,67

c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno 2017, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura interna in ragione d'anno			0,00
d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001	residuale		
e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	il computo non è legato a ultimo decentrato stipulato prima del trasferimento, fatta eccezione per le Unioni; VA OLTRE TETTO, PERCHE' L'ENTE CHE CEDE ABBATTE IL SUO FONDO DI PARI IMPORTO; TOTALE CONSOLIDATO INVARIATO	ATTENZIONE: per le Unioni vedi 70-sexies commi 3 e 4: nel comma 3 si lega a ultimo decentrato, ma comma 4 permette diversi accordi tra Unione ed Ente aderente alla stessa	
f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;			
g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;			
h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).			
l) Decurtazione per cessazione n. 1 dipendente ex U.M.A. del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni (FUORI BLOCCO - Corte Conti Puglia n. 95/2013)			-4.755,69
		A1	TOTALE RISORSE STABILI EXTRA TETTO 57.328,47
		A2	TOTALE RISORSE STABILI AL NETTO DELLE P.O. 2.000.016,74
RISORSE VARIABILI			
Comma 3			
3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:		TETTO 2016:	0,00
a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, lett. d) del CCNL 1/04/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001:			0,00
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98	oltre fondo		0,00

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;	oltre fondo	incentivi codice appalti	0,00
	oltre fondo	avvocatura	0,00
		Compensi ISTAT (Censimento permanente)	0,00
		Compensi ISTAT (Indagini sulla salute)	0,00
e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	oltre fondo		0,00
f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/09/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;	oltre fondo	messi notificatori	0,00
g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;			0,00
h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;	già art. 15, comma 2, CCNL 1999		0,00
i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b);	già art. 15, comma 5, CCNL 1999, compreso 208 CdS per i soli incentivi monetari, no previdenza e assistenza		0,00
j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;	regioni ed altri enti solo dopo prima attuazione		0,00

Comma 4

4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	vedi sopra, comma 3, let. h		0,00
--	-----------------------------	--	------

Comma 5

5. Gli enti possono destinare apposite risorse:			
a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	vedi sopra, comma 2, let. h)		0,00
b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c)			0,00

Comma 6

6. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie o di pre-dissesto o di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni.			0,00
--	--	--	------

Comma 7

7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017.			
---	--	--	--

Comma 8			
8. Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del d. lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, <u>le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4</u> possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2 del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma 4.			0,00
Comma 9			
9. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del d. lgs. n. 75/2017, sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, può essere disposta l'applicazione in via permanente di quanto previsto al comma 8 <u>nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</u>			0,00
Comma 10			
10. Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5, lett. b), <u>le Camere di commercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di più Enti</u> , possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al d.lgs. n. 219/2016.	solo CCIAA		0,00
Comma 11			
11. Resta ferma quanto previsto dalla normativa di legge vigente in merito alle risorse utilizzabili per la copertura degli oneri conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.	art. 4, commi 1,2 e 3, DL n. 16/2014		0,00
Art. 15, comma 7			
7. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67.			0,00
Art. 68, comma 1, ultimo periodo			
Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.			0,00
B TOTALE RISORSE VARIABILI			0,00
TOTALE FONDO ANNO 2021			2.000.016,74
A DETRARRE:			
DECURTAZIONE PERMANENTE ART. 1 C. 456 LEGGE 147/2013			-107.045,08

DETRAZIONE ANNO 2014 X CESSAZIONI		-202.808,26	
DECURTAZIONE LEGGE STABILITA' 2016 (PARTE STABILE)		-61.148,18	
		TOTALE GENERALE FONDO ANNO 2021	1.629.015,22
DI CUI VARIABILI	0,00		
DI CUI STABILI AL NETTO DELLE P.O.	1.629.015,22		